NElla G. C. della Vicaria, e preſſo gli atti compariſce l' Avvocato Bernardo Navarro Curatore dato a ſoſtenere gl' intereſſi degl' Illuſtri D. Gio: Battiſta, D. Trojano, D. Carlo, e D. Maria Caterina Capece Piſcicelli, figli di età minore, ed eredi della fu Illuſtre Ducheſſa Piſcicelli D. Eleonora Onero Cavaniglia per l' infraſcritto affare, e dice, che per la morte dell' ultimo Marcheſe di S. Marco D. Carlo Onero Cavaniglia ſenza figli, avvenuta nell' anno 1790.; ſurſero molte controverſie intorno alla ſucceſſione de' beni feudali, e burgenſatici rimaſti nell' eredità di detto ultimo Marcheſe di S. Marco D. Carlo Onero tra l' Illuſtre fu Ducheſſa di S. Vito D. Maria Felice Onero Cavaniglia di lui ſorella primogenita conſanguinea, nata dal primo matrimonio del fu Illuſtre Marcheſe di S. Marco D. Trojano Onero Cavaniglia padre comune con la Signora D. Cecilia de Ponte; e la detta fu Illuſtre Ducheſſa Piſcicelli D. Eleonora Onero Cavaniglia ſorella utrinque congiunta dello ſteſſo ultimo defunto Marcheſe D. Carlo, prima nata dal ſecondo matrimonio del mentovato Marcheſe D. Trojano Onero coll' Illuſtre D. Maria Caterina de Medici. A conciliare, e terminare tali controverſie, dall' Illuſtre Marcheſe D. Ippolito Porcinari Spettabile Caporuota del S.R.C., il cui giudizio anche con Regale approvazione le Parti contendenti avevano richieſto in data de'   dello ſcorſo anno 1795, ſi diè fuori un parere, o piuttoſto un proggetto diſtinto in otto capi, diretto a conciliare i reſpettivi intereſſi delle mentovate due Illuſtri ſorelle con-

A   ten-

tendenti , ed a metter fine a tutte le controversie tra di loro surte.

Sulle prime s'incontrò difficoltà di convenire in tal proggetto, e frattanto vennero a morire le mentovate Principali Illustri contendenti Duchessa di S. Vito D. Maria Felice, e Duchessa Piscicelli D. Eleonora. Reassunto quindi l'esame delle mentovate controversie, e rianimato il trattato di accomodo, si è finalmente il mentovato proggetto dell' Illustre Marchese Porcinari , sebbene con qualche modificazione, accettato col consiglio de' respettivi Avvocati, così per parte degl' Illustri figli minori ed eredi di detta defunta Duchessa Piscicelli affidati alla cura del Comparente, e dell' Illustre Duca Piscicelli di loro padre, come per parte degl' Illustri Marchese di Grumo D. Emmanuele Caracciolo , e Duca di Flumari D. Lellio Caracciolo figli primo, e secondogenito, ed eredi *ab intestato* di detta defunta Duchessa di S. Vito, e dell' Illustre Duca di S. Vito loro Padre, e volendo tale accettazione realizzare, han formate le minute dell' istrumento di convenzione , e transazione , con cui nell' atto , che han cercato di concordare tutt' i punti di controversia , che intorno alla contesa successione versavano tra essi figli , ed eredi delle respettive Illustri loro Madri, hanno stabilito per ispecial patto, che debba la stipulazione di tal transazione autorizzarsi con Regio Assenso , precedente decreto , *quod expedit* di essa G. C. , così per la validità, e stabilità del contratto , come per integrare le persone degl' Illustri Minori affidati alla cura del Comparente , ed insieme provvedere , non meno a' di costoro interessi, che agl' interessi de' futuri chiamati nella primogenitura ordinata dal fu Illustre Marchese di S. Marco D. Girolamo Onero Cavaniglia negli anni 1696 , e 1709.

In adempimento di tal patto sono esse Parti ricorse con loro respettive istanze in essa G. C., autorizzata con Regia decretazione della Real Camera di S. Chiara alla cognizione dell' espedienza del contratto , e presentando in essa G. C. il contratto già stipulato, han chiesto interporsi sul medesimo il decreto *quod expedit fol.* 1 *ad* 12. Tal di-

man-

manda fu sottoposta a termine ordinario ; da compilarsi, inteso nommeno il Comparente come Curatore dato a tal atto alli cennati Illustri figli minori, ed eredi della defunta Duchessa Piscicelli, che l'Illustre Marchese D. Ottavio Avena Curatore dato a sostenere gl' interessi delli futuri chiamati alla primogenitura istituita negli anni 1696, e 1709 dal Marchese di S. Marco, a quel tempo D. Girolamo Onero Cavaniglia (1), e trovandosi di già tal termine compilato, il Comparente dopo essersi attentamente applicato ad esaminare gli atti, e le scritture relative all' assunto, viene ora a sottoporre al giudizio della G. C., per quanto tocca il suo incarico, le sue riflessioni divise in due parti. Nella prima esaminerà il merito della transazione per rapporto alla successione ne' beni feudali, e burgensatici. Nella seconda andrà analizzando la natura, e qualità della primogenitura ordinata dal mentovato fu Marchese di S. Marco D. Girolamo. Il risultato di cotesti due esami formerà il giudizio, che il Comparente va a sottoporre a'lumi superiori di essa G. C., intorno alla giustizia, ed economia del contratto.

Il primo punto di controversia, che nato tra le defunte Duchessa di S. Vito, e la Duchessa Piscicelli in occasione della morte del loro fratello Marchese D. Carlo Onero Cavaniglia, fu dalle medesime rimesso al giudizio dell'Illustre Marchese Porcinari, si aggira intorno alla successione universale del defunto sì ne'beni feudali, che burgensatici. Sosteneva la Duchessa di S. Vito, di dovere come primogenita per natura, tuttocchè congiunta pel solo lato paterno al defunto, esser preferita alla Duchessa Piscicelli nella successione de' beni feudali rimasti nella di lui eredità, nulla per suo avviso giovando alla Duchessa Piscicelli secondogenita il doppio vincolo del sangue, paterno cioè, e materno, che la stringeva al defunto; perciocchè essendo i feudi paterni (pervenuti cioè al defunto per lo lato, per cui essa lei erali congionta), la sola consanguinità decider dovea della successione ne' medesimi. Opponeva

A 2

(1) *Fol. 3. & 7. a t.*

va per contrario la Ducheſſa Piſcicelli, che trattandoſi di ſuccedere non già al Padre, ma ſibbene ad un Collaterale, qual ſi era il fratello defunto, all'unico vincolo, che concorreva nella Ducheſſa di S. Vito, preponderar doveſſe in lei il doppio vincolo, che la rendeva più congiunta, e ſeguentemente più proſſima al medeſimo, in guiſa che fuſſero da conſiderarſi nel caſo avvenuto due primogenite concorrenti alla ſucceſſion feudale, una di fatto, ma meno congiunta, ed in conſeguenza meno proſſima al defunto, qual era la Ducheſſa di S. Vito, come congiunta pel ſolo lato del Padre, l'altra di dritto, perchè più ſtretta in parentela, e quindi più proſſima e più privilegiata, qual era eſſa Ducheſſa Piſcicelli prima nata dall'iſteſſo Padre, e dall'iſteſſe Madre del defunto.

Per fondare la propria intenzione, ciaſcuna delle pretendenti ricorreva a quelle determinazioni legali, che più favorivano il proprio intereſſe. Ricorreva la Ducheſſa di S. Vito al diritto feudale comune, e patrio, che in queſta parte conſiderando la ſola agnazione nel ſuccedere a' feudi paterni, richiama ad oſſervanza l'antico diritto Romano, per lo quale la congiunzione per lo lato della Madre nulla influiſce alla ſucceſſione. Si appellava dall'altra banda la Ducheſſa Piſcicelli al diritto Romano noviſſimo contenuto nella pur troppo nota Novella 118 dell' Imperador Giuſtiniano, onde le antiche leggi Romane reſtarono a ſuo ſenſo interamente abrogate.

Il ſecondo articolo egualmente rimeſſo al giudizio dell' Illuſtre Marcheſe Porcinari riguarda la ſpettanza della primogenitura ordinata nell' anno *1696*, e confermata nell'anno *1709* dal Marcheſe D. Girolamo Onero Cavaniglia. Coſtui con pubblico iſtromento nell' anno *1696* fondò, e col teſtamento nell' anno 1709 confermò una Primogenitura ſecondo le Leggi di Toro, e gli uſi di Spagna nella ſomma di ducati 300 mila coll'annua rendita di ducati 12 mila ſul valore de' Feudi, e burgenſatici di S. Marco de' Cavoti, di S. Siviero, di S. Gio: Rotondo, di Candelaro, o ſia Cavaniglia, e Ruodi, e ſul capitale di ducati 20 mila, che rappreſentava contro la ſua Madre D. Sil-

via

via Maria Caracciolo, coll'annualità di ducati mille e duecento, pe' quali godeva la tenuta della metà della Baronia di Badolato, sottoponendo alla medesima primogenitura non meno gli aumenti tutti di frutti, e rendite, che detti feudi, e beni feudali, e burgensatici potessero unquemai ricevere dal beneficio del tempo, che tutte le accessioni, fabbriche, e migliorie, che dalli futuri chiamati si sarebbero fatte nei corpi, e beni a tal primogenitura addetti. Si avvalse espressamente delle grazie concedute al Baronaggio per aggiungere maggior fermezza a cotal sua ordinazione. Dichiarò la primogenitura meramente agnatizia mascolina; invitandovi per la prima volta il suo figliuol primogenito D. Carlo, ed indi i primogeniti maschi del medesimo per linea maschile discendenti, esclusi affatto le femine. E nella total estinzione di tutt' i maschi discendenti così dal suddetto D. Carlo suo figliuolo primogenito, come dagli altri suoi figli maschi, chiamò le femmine più prossime all' ultimo maschio, volendo, che continuasse nelle femmine agnate, e ne' loro figli, e discendenti maschi lo stesso fedecommesso colle medesime dichiarazioni, e leggi prescritte nel prim' ordine delle chiamate; ed a tal effetto diede la preferenza alla primogenita, che fusse in egual grado di prossimità all' ultimo maschio possessore colle seguenti parole: *Ed in difetto di tutti li discendenti maschi di esso Signor Marchese, che* quandocumque *mancassero senza figli, o discendenti mascoli legitimi, e naturali . . . . . . vuole, che resti fermo detto majorasco, primogenitura, e fedecommesso, e nel godimento di esso subentri quella femmina degli figli mascoli, seu delli discendenti mascoli di esso Signor Marchese, che in tempo di morte dell' ultimo mascolo delli discendenti di esso Signor Marchese, si ritroverà PIU' PROSSIMA IN GRADO al detto mascolo ultimo moriente, purchè non sia monaca professa, o in età decrepita senza figli mascoli; nel qual caso si facci luogo all' altra femina più prossima. Ed essendo più femine prossime in egual grado al detto ultimo moriente, succeda al godimento di detto majorasco, primogenitura, e fideicommisso quella di esse, che fusse primogenita; ed a* mor-

morte di detta femina, che succederà in detto caso al godimento di detto majorasco, primogenitura, e fidecommisso, succedano li suoi figli, e discendenti mascoli legitimi, e naturali ut supra *da primogenito in primogenito &c. fol.*

Quindi per la morte dell'ultimo Marchese di S. Marco D. Carlo Onero, spent' affatto de' maschi la discendenza del fedecommettente D. Girolamo, nacque l' altr' oggetto di disputa tra le due Illustri Sorelle del defunto ultimo Marchese, cioè tra la Duchessa di S. Vito, e la Duchessa Piscicelli, chi di esse caratterizzar si dovesse la vera primogenita contemplata dal fedecommettente nella primogenitura; e sebbene nella Duchessa di S. Vito si verificasse naturalmente tal qualità, come prima nata, pur tutta volta dalla Duchessa Piscicelli se li disputava la spettanza, sul motivo, ch'essendo la Duchessa di S. Vito Sorella unilaterale al defunto, cioè congionto pel solo lato del padre, ed essendo per l'opposto ella la prima nata tra le sorelle utrinque congiunte al medesimo, concorreva in sua persona (oltre della qualità di primogenita tra le sorelle utrinque congiunte) la prerogativa del doppio vincolo di sangue, che la rendeva più stretta in parentela, e seguentemente più prossima al detto ultimo possessore della primogenitura. Qual prerogativa a senso del fedecommettente dovea aversi per preponderante, avendo colui data la preferenza alla più prossima, e tra le più prossime alla primogenita.

In mezzo a questi contrarj assunti delle due Illustri pretendenti, il Marchese Capornota Porcinari diè fuora il mentovato suo progetto, che il Comparente si fa un dovere di quì trascrivere a parola, come quello che forma principalmente la soggetta materia della transazione, sù di cui si è chiesto il decreto *quod expedit*.

Proggetto di un amichevole componimento.

1. *La successione ne' fondi, e diritti feudali sia della sorella consanguinea, come quella, che essendo in egual grado, che la sorella germana, è la primogenita* ex latere feudorum, *unica provenienza da attendersi nelle successioni feudali, durante*

ranti le linee anche cognatizie del primo stipite, dal quale i feudi derivano.

II. *Alla medesima sorella consanguinea si appartenga la pertinenza del maggiorato di ducati 300.mila, come quella, ch' egualmente, che la sorella germana è prossimiore di grado all' ultimo defunto, ed è nella linea primogenit' agnatizia discendente dall' istitutore del maggiorato, e dal comune stipite, che per la prerogativa della linea sarebbe preferibile alle sorella germana, se pure fusse rimoziore di grado.*

III. *Sia per l' opposto la sorella consanguinea primogenita obbligata di pagare alla sorella germana secondogenita per transazione delle di lei ragioni intorno all' una, ed all' altra successione la quinta parte de' beni feudali, ed anche burgensatici situati nel distretto de' feudi, dedotti i loro pesi intrinseci, ed il capitale del maggiorato, e la quarta parte del maggiorato medesimo, quella cioè la quinta parte del prezzo de' feudi libera, e la quarta parte del capitale di ducati 300.mila sottoposta per i dilei discendenti ai vincoli; ed alle chiamate contenute nel maggiorato.*

IV. *Dovrà la secondogenita contribuire per le respettive sue quote ai pesi, e debiti anche vitalizj, ai quali o amichevolmente, o per decisione di Magistrato saranno tenuti i feudi, a rispettivamente il maggiorato; come per l' opposto la primogenita dovrà soggiacere per le respettive di lei restanti quote del valore de' feudi, e del capitale del maggiorato non solamente ai suddetti pesi, e debiti anche vitalizj, ma parimenti a quanto sarà giudicato, o stabilito amichevolmente di appartenere alla secondogenita per supplemento del di lei paraggio tanto ne' feudi, quanto dal capitale del maggiorato.*

V. *Di quanto resterà debitrice alla secondogenita corrisponderà la primogenita ne' beni ereditarj il frutto, o sia interesse per la quota del prezzo de' beni feudali alla ragione del tre e mezzo per cento, e della quota sul maggiorato alla ragione prescritta del quattro per cento, fino a che non se ne paghi l' importo nelle rate, che si stabiliranno relativamente all' importo medesimo libero, e condizionato, per impiegarsi in compra a proporzione di quello rimarrà la sorte dovuta,*

vuta, dedotti i pesi, e debiti di sopra espressi: e tal frutto decorrerà in beneficio della secondogenita dal dì della morte dell' ultimo maschio sulle rendite della Casa solamente, e per quanto nelle medesime sia capiente; ma dal giorno, in cui la primogenita avrà il possesso, e l' amministrazione de' feudi, vi saranno tenuti anche i di lei beni proprj, pendente il pagamento delle rispettive sorti.

VI. *La liquidazione della quota spettante alla secondogenita nel prezzo de' feudi, si farà anche amichevolmente sulla concervazione sessennale delle rendite, dedott' i pesi intrinseci degli stessi feudi, valutandole confusamente feudali, o burgensatici, che fossero alle ragioni del tre, e mezzo per cento.*

VII. *Sarà in facoltà della primogenita, se così le piaccia, di concedere alla secondogenita la tenuta di alcuni feudi ereditarj in soddisfazione dell' importo delle suddette quote del prezzo de' feudi, e del capitale del maggiorato, da valutarsi da un Perito, che sia eletto di comune consenso, reluibile la tenuta medesima in qualsivoglia tempo per lo stesso prezzo, per cui verrà ceduta alla secondogenita.*

VIII. *Per la fermezza in fine di tali articoli di composizione, che si propongono, si dovrann' ottenere i corrispondenti decreti, e Regj assensi a spese communi, stipulandosene le opportune cautele a consiglio de' savj, tra le quali debba essere specialmente convenuto, che alle liti, e debiti, che potessero sopravvenire,* pro ut de jure ex causa de præterito, *sopra di detti feudi, e del capitale del maggiorato, ciascuna delle due sorelle debba soggiacere per le rispettive quote; e convenirsi ancora, che restano salve, e riservate all' una, ed all' altra sorella le ragioni per la successione, che loro spetta ne' beni burgensatici coi respettivi pesi, e debiti anche nello distretto di questa Città, concorrendo coll' altre loro sorelle secondogenite, e tutte saranno tenute a corrispondere indeminutamente, e con assegnamento di corpi certi il suo viduile alla comune madre, e matrigna giusta il testamento del dì lei marito, e loro padre* (1).

Non

(1) *Fol.*

Non furono ; come stà detto innanzi, sulle prime appieno contente le due contendenti sorelle del trascritto progetto amichevole di accomodo fatto dal Marchese Porcinari, per cui dedusse l'eredità nel S. R. C., ove comparvero ancora le altre due sorelle del defunto ultimo Marchese D. Carlo Onero per le di loro particolari ragioni sulli beni specialmente burgensatici rimasti nell' eredità, cioè l'Illustre Principessa della Motta D. Anna Giuseppa di lui consanguinea, e secondogenita del primo letto, e l'Illustre Principessa Petrullo D. Maria Giuseppa di lui germana, e secondogenita del secondo matrimonio del comun Padre. La causa fu commessa all' Illustre Principe di Sirignano D. Tommaso Caravita, a relazione del quale fu ordinato, che la G. C. avesse proceduto all'interposizione del decreto di preambolo pe' beni feudali, e fu sottoposta a termine ordinario tanto la spettanza della primogenitura, quanto le pretenzioni dell'altre due sorelle. Abilitata la Vicaria a procedere all' interposizione del preambolo ne' beni feudali, diè termine ordinario, il quale fu compilato cartolariamente, intesi tutti gl' interessati; ma quando era per decidersi la causa del preambolo si trovarono, già cessate di vivere amendue le Principali contendenti, cioè la Duchessa di S. Vito, e la Duchessa Piscicelli. In queste circostanze dalli di loro figli, ed eredi, e da' rispettivi Genitori, che prendevan la cura de' medesimi, col parere de' comuni Avvocati, fu con maggior serietà riesaminato il foglio del proggetto dell' Illustre Marchese Porcinari, in conseguenza del qual riesame fu il proggetto accettato, e soscritto con una sola modificazione, cioè, che la quarta parte del Maggiorato istituito dal fu illustre Marchese di S. Marco D. Girolamo, che dal prelodato Marchese Porcinari erasi opinato doversi dare alli minori affidati alla cura del Comparente per compenso di loro ragioni sù di tal maggiorato, dovesse restar scemata, e ridotta alla quinta parte del suddetto maggiorato, con la giunta però di ducati quattro mila di più, con legge, che tanto della quinta parte (come per altro aveva progettato l' Illustre Marchese Porcinari), quanto i ducati quattro mila

la di più, che alli figli, ed eredi della Duchessa di Piscicelli si sarebbero dati in compenso di loro ragioni sul divisato maggiorato, dovessero rimaner soggetti agli stessi vincoli, e gravami di fedecommesso primogeniale, cui l' intera primogenitura fu sottoposta dal Marchese D. Girolamo (1).

Questo è il contratto di convenzione, e transazione, sul quale si chiede di presente dalla parti il decreto di espedienza, per poi ottenere il Regio Assenso sul medesimo. Il Comparente, dopo di avere colla precisione, che per esso si è potuta maggiore, divisato lo stato delle controversie antecedenti alla transazione, le ragioni di diritto, e di fatto, che per l'una parte, e per l'altra si desumevano dal seno delle leggi comuni, e patrie, e dalle scritture esibite nel processo, il proggetto di accomodo proposto dall'Illustre Marchese Porcinari, amichevole compositore di consenso eletto, e le modificazioni, colle quali tal proggetto fu da amendue le parti accettato, passa a sottoporre al giudizio della G. C. le sue riflessioni.

Il primo articolo di controversia transatto si aggira intorno alla successione feudale, se cioè questa si apparteneva alla Duchessa di S. Vito sorella consanguinea dell'ultimo Marchese di S. Marco D. Carlo Onero Cavamiglia primogenita per natura, oppure alla Duchessa Piscicelli sorella utrinque congiunta, ma minor nata rispetto alla Duchessa di S. Vito. Ora per conoscere, se la transazione sia utile, o dannosa alli figli minori, ed eredi della Duchessa Piscicelli, uopo è di rimontare a' principj, onde giudicare si avrebbe dovuto della giustizia de'due contrarj assunti, ed a seconda de'quali riuscir doveva la decisione piuttosto all' una, che all'altra delle due Illustri contendenti favorevole.

Se il Comparente non va fallito, basterebbe fermarsi semplicemente sulle parole della rinnomata costituzione del nostro Regno, che incomincia *ut de successionibus*, registrata sotto al titolo *de successione nobilium in feudis*, per conoscere, che nella successione de' feudi di diritti de' Franchi la

(1) *Fol. 18. a t. in fin. loc. sign.*, *&* *fol. 19.*

la ragione prepondera per la primogenita consanguinea nel concorso della sorella germana minor nata. *Ex collaterali* (così nella citata costituzione) *linea venientes, ut fratres, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum, & sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite, omnino succedunt*. Il fratello unilaterale è collocato in questa costituzione del pari col fratello germano, solchè l' unilaterale sia congiunto al defunto per lo lato della provvenienza del feudo, e discenda egualmente dal primo acquirente *sive ex utroque parente, sive ex altero tantum*. Quindi l'uno, e l'altro con egual dritto, rispetto al vincolo del sangue, concorrono nella succession feudale al fratello defonto. Se non che la ragion dell'età maggiore, di cui uno di essi vada adorno, gli attribuisce nel concorso la vittoria sopra dell'altro, ove trattisi di feudi del diritto speciale de' Franchi, siccome nell'istessa costituzione è prescritto colle seguenti parole, che di poco precedono le già trascritte: *servata tamen sexus prærogativa . . . . nec non majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure Francorum*. E tanto appunto, per togliere di mezzo ogni dubbio posteriormente suscitato, venne più chiaramente diffinito dal Re Carlo II. d'Angiò nel Capitolo *considerantes, de proroganda successione*.

Ora quella uniformità di diritto, che espressamente la costituzione da'alli fratelli consanguineo, e germano aspiranti alla succession feudale del fratello venuto a morte senza figli, ne sembra che per identità di ragione comprenda, o almeno si debba estendere eziandio alle sorelle del defunto, che per mancanza di fratelli concorrano a siffatta successione, delle quali una, tuttocchè consanguinea, sia la primogenita, e l'altra, o le altre siano minori nate, sebbene per l'uno, e l'altro lato congiunte. E la ragione par che sia, perchè essendo le sorelle comprese nella stessa costituzione, e con diritto, e regole uniformi a quelle stabilite pe'maschi, invitate a succedere al defunto fratello in mancanza de'maschi, ne segua, che del diritto loro non altrimenti si possa giudicare, che del diritto de'fratelli, o sia de'maschi. Nè sembra poterſi concludentemente

à cosiffatta Teoria opporre, che nel trascritto luogo della costituzione, ov' è pareggiata la condizione del consanguineo a quella del germano, si parli solamente di fratelli; Conciosiacchè quivi vengono mentovat' i fratelli in modo di esempio, non già con espressioni tassative, e poi immediatamente, e prima di terminare l'orazione si soggiunge, *& sorores in capillo*: ecco l'intera orazione, *ex collaterali linea venientes, ut fratres sive ex utroque parente, sive ex altero tantum, & sorores in capillo . . . omnino succedunt*. Dove la particella *ut*, che preceda la parola *fratres*, vale lo stesso, che *sicut, veluti*, e si trova come isolata in mezzo, di modo che non interrompe il senso: *Ex collaterali linea venientes, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum . . . . omnino succedunt*.

E' costretto, suo malincuore, il Comparente ad inclinare in tale opinione, tuttocchè non favorevole a' minori alla sua cura affidati, non solo per l'intima ragione, che sorge dalle parole della costituzione; ma benanche perchè così, e non altrimenti è stata la costituzione intesa dalla Glossa di Marino di Caramanico coevo dell'Imperador Federico, Autore della costituzione, dall'Isernia ne' suoi commentarj sulle cose feudali, scritti sotto il Regno di Carlo II. d'Angiò *tit. de natur. success. feudalis. n.* 8.) ove attestò ancora dell'insegnamento uniforme de' periti del Regno), dal Pontefice Onorio IV. nelli suoi Capitoli pubblicati nell'anno 1285. intorno all' ampliazione della successione feudale chiesta dal Baronaggio del Regno nel tempo della prigionia del Re Carlo II. d'Angiò in Ispagna *Hist. Civil. Tom.* 3. *lib.* 21. *cap.* 1. *pag.* 102., da Angelo, e da Baldo nel celebre responso, che diedero consultati dalla Regina Giovanna prima, che va tra consigli di Angelo *cons.* 110., da Luca di Penna in titolo de imponenda *Lucrat. descript. lib.* 10. *n.* 152., da Bartolommeo Camerario nelle sue lezioni feudali *lect.* 26. *n.* 42. *ad* 55. *& seqq. ad tit. de natur. success. feudal.*; dal dottissimo nostro Matteo degli Afflitti *comment. in feuda tit. de natur. success. feudal. in vim leg. commissor. lib.* 1. *tit.* 22. *n.* 49., *& prælect. ad constit.: ad constit. ut de successionibus*

bus n. 18. e da altri di minor nome; e finalmente dai nostri Tribunali per testimonianza degli allegati scrittori. Non è però, che tale interpretazione sia stata sempre, e così costantemente ricevuta, che non abbia incontrata veruna contraddizione. Il primo, per quanto è noto al Comparente, che prese di proposito ad impugnare l'opinione della Glossa, e de' Vecchi Periti del dritto feudale fu Sigismondo Loffredo, scrittore nuovo, e rimotissimo dell' Epoca, in cui la costituzione fu promulgata. Costui nelle sue parafrasi feudali *pag.* 25. *at.*, date in luce nell' anno 1536., cioè 315. anni dopo della costituzione, seguendo l'ultima opinione, che l'Isernia, contrario a se stesso, cedendo alla condizione de' tempi sotto il Re Roberto avev' adottato, andò accattando argomenti dal diritto Romano novissimo, per dare alla costituzione *ut de successionibus*, per se stessa chiarissima, una nuova interpretazione. Laddove questa costituzione, riconoscendo per suo fondamento il diritto de' Longobardi a quel tempo comune nel nostro Regno, colle regole di tal diritto doveva interpetrarsi, egli si sforzò d'interpetrarla colle regole del *gius* novissimo Giustinianeo, ed in tal modo cercò di render peggiore la causa del consanguineo congionto per lo lato della provvenienza del feudo, uguagliandolo nel concorso alla condizione del fratello uterino, e posponendolo al germano, come se si trattasse di succedere a' beni allodiali, secondo la disposizione delle leggi ultime dell' Imperadore Giustiniano, che non conobbero feudi, nè regolarono giammai successioni feudali. Ma non si poteva per avventura assumere norma più falsa, per interpretare la costituzione *ut de successionibus*, quanto quella della novella 118. di Giustiniano; dapoicchè è ormai ridotto all' ultimo grado di evidenza, che'l diritto Romano non formava *jus comune* nel nostro Regno a tempi di Federico, neppure ove trattavasi della succesione a' beni allodiali, nè lo spirito delle leggi di questo Imperadore, maggiormente per quel che riguarda la ragione de' feudi, si adatta al genio del diritto Romano. Il Re Ruggiero nell' erigere, dirò così, l'edificio del *gius* feudale del Regno, il fece sul modello

dello delle leggi Longobarde, della costituzione di Corrado, delle leggi pubblicate da Guglielmo il conquistatore per la Brettagna, contenute nel rinnomato *Rotolo di Vintonia*, che tuttora si conserva nel Regio Tesoro di Westminster. Lo stesso modello volle, e dovette seguire l'Imperador Federico nel ridurre a perfezione l'edificio nella costituzione *ut de successionibus*. A quelle leggi adunque, e non mai al *gius* novissimo giustinianeo, si doveva ricorrere per l'interpretazione della costituzione *ut de successionibus*. Fin da' suoi tempi 'l dimostrò il Celebre Feudista Giacomo Ardizzone *in summ. feud. quaest.* 137., il Consiglier Francesco d'Andrea *disput. an fratres in feud.* §. 5., ed ultimamente Carlo Pecchia storia dell'origine, e dello stato della G. C. della Vicaria *differt.* §. 23. *in fin.*, & *differt.* 2. §. 18. & §. 39., & 40.

Dopo del Loffredo il Camerario, che avea prima scritto secondo la comune intelligenza della costituzione a prò del consanguineo primogenito congionto per lo lato del feudo *loc. supracit.* cantò la palinodia. Deposto dalla carica di Luogotenente della sommaria, rifuggiato in Parigi a cagione della sua fellonia, ed in fine tornato in Roma, andò *in responso post Comment. Cannetii ad Capit. Regni Sicil.* disseminando nuovi sentimenti a prò del fratello germano, e dell'uterino non congionto per lo lato del feudo, nel concorso del consanguineo ancorchè primogenito, preferendo il germano al consanguineo mercè la duplicità del vincolo, ed ammettendo l'uterino in concorso col consanguineo, salva la sola prerogativa dell'età. Il suo intendimento però fu di chiudere la via alla devoluzione con lesione manifesta degl'interessi, e della ragion del Fisco. Ma la mala fede dell'Isernia, e del Camerario, e l'inconseguenza così della loro seconda opinione, che delle Teorie piantate dal Loffredo, furono dottamente dimostrate prima dal Ganaverro nella decisione 1, e 2, che vanno tra le decisioni della Regia Camera data in Luce nell'Anno 1655, e dal Reggente Orsini in due dottissime differtazioni inserite nel suo nobil trattato *de success. feudor. part,* 2. *quaest.* 2. *artic.* 1. *n.* 43., e sul finire del passato

ſato ſecolo dal maggior lume del Foro Napolitano, e dell' Italia tutta il Conſigliere Franceſco d' Andrea nella ſua diſputazione : *an fratres in feudos ad intellectum Conſtitut. Regni ut de ſucceſſionibus*. Queſto gran lume, ed ornamento del Foro Napolitano con tanta profondità di dottrina, e di erudizione rilevò la vera intelligenza della Coſtituzione Fridericiana, e l' antica oſſervanza del Foro, che oggi ſi può dire pienamente per lui perorata la cauſa del conſanguineo primogenito contro al germano minor nato nella ſucceſſione al feudo paterno del fratello defonto, nè altro da poter aggiungere è rimaſto agli Scrittori, che dopo del medeſimo han trattato lo ſteſſo argomento.

Dalle coſe fin quì diviſate pare, che ſi poſſa raccogliere, ch' e pel diſpoſto del noſtro diritto feudale, e pel conſenſo di più accurati Feudiſti, e per l' autorità delle coſe giudicate, la cauſa della Ducheſſa Piſcicelli D. Eleonora Onero Cavaniglia nella ſucceſſione feudale al predefunto Marcheſe di S. Marco ſuo fratello germano, non ſarebbe ſtata la migliore nel concorſo della Ducheſſa di S. Vito primogenita conſanguinea, cioè congiunta per lo lato del feudo.

Di quì è, che a ſentimento del Comparente, la diviſata tranſazione, diretta ad eſtinguere ſul naſcere un giudizio cotanto pericoloſo per i figli minori, ed eredi della Ducheſſa Piſcicelli, e mercè la quale, nell' atto, che alla primogenita Ducheſſa di S. Vito ſi è data la ſucceſſione ne' feudi, ai figli, ed eredi della Ducheſſa Piſcicelli Secondogenita, ma congiunta per doppio lato all' ultimo Marcheſe di S. Marco D. Carlo Onero Cavaniglia, in compenſo de' dubbj, da cui non vanno mai eſenti le cauſe di tal natura, e di tale importanza, ſi dà la quinta parte del valore de' beni feudali, e burgenſatici ſituati nel diſtretto de' feudi, dedott' i loro pes' intrinſeci, ed il capitale di ducati 300 mila ſoggetti alla primogenitura, non ſolamente non è di detrimento alli medeſimi, ma utilità, ed emolumento piuttoſto gli reca.

Reſta ora a parlare della primogenitura ordinata dal Marcheſe di S. Marco D. Girolamo Onero Cavaniglia negli anni *1696*, e *1709*. Egli, come ſta detto innanzi, formò

per

per modo di regola una primogenitura mer' agnatizia mascolina, e nel solo caso della deficienza di tutt' i maschi di linea mascolina, invitò la femmin' Agnata più prossima all' ultimo maschio possessore della primogenitura, e tra quelle, che fossero ugualmente prossime preferì la primogenita. Indi volle, che la primogenitura continuasse colle stesse regole ne' primogeniti maschi per linea maschile dalla medesima discendenti. Di quì è, che sembr' al Comparente, che il Marchese D. Girolamo volle istituire una primogenitura prettamente agnatizia. Se questa tesi è vera, ne seguirà, che l' agnazione è quella, che per volontà del Fondatore della primogenitura, trionfar dee in faccia a qualunque altra qualità, è che perciò ben può la sorella consanguinea concorrere colla germana all' acquisto della primogenitura, essendo a conto dell' Agnazione, ch' è la qualità trionfant' eguale il diritto dell' una, e dell' altra per la definizione, che in più luoghi del diritto Romano ne danno i Giureconsulti, e gl' Imperadori. *Agnati autem sunt cognati virilis sexus ab eodem* (cioè dal sesso virile) *orti L. 2. §. 1. D. de suis & legitim.*, *& L. 10 D. de grad. affin.* E Giustiniano nelle sue istituzioni *Tit. de legit. agnator. Success ion. §.1., & Tit. de legit. agnat. tul. §. 1. sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione conjuncti, quasi a patre connati*. Nel concorso poi per la qualità di primogenitura secondo la più ricevuta opinione trionfar deve la qualità della linea primogeniale. E se le concorrenti alla primogenitura sono più, e sono nella stessa linea, preponderar deve il grado di prossimità maggiore, che più in una, che in un altra concorre, e se il grado è lo stesso, la maggior nata, avvegnacchè consanguinea tra le due pretendenti, và preferita alla minor nata, tuttochè per l' uno, e per l' altro lato congiunta, dapoichè la congiunzione del lato materno, che adorna più la seconda, che la prima di esse, non pare, che possa venire in calcolo, in un majorasco puramente agnatizio, essendo la cognazione una qualità affatto eterogenea nelle successioni agnatizie. Nè per avviso del Comparente, si può con buona ragione sostenere, che la cognazione, la quale da per se

sola

sola non giova , unita all'agnazione riceve quella forza , che in se stessa non ha ; perciocchè la cognazione in tal caso equivale a zero , ed il zero unito a quantità positiva, non ne accresce il valore . La massa dei dritti composti di diverse qualità semplici , considerar devesi prima ne' componenti , ed indi valutarne il prodotto , che nasce dall'unione delle varie qualità semplici coacervate insieme. Debbano in somma ravvisarsi nel senso diviso , al dir de' Logici, non già nel composto. In quest'aspetto riguardata la cosa , tanto è dire agnazione sola , quanto agnazione unita a cognazione.

Ragiona a questo modo il Comparente dietro l'autorità delle Leggi, e della più ricevuta teoria de' più valenti Scrittori controversisti sulla ragion fedecommessaria. Il Cardinal de Luca *discurs.* 18 *de Success. ab intestato n. 7.* scrivendo d'un semplice fedecommesso, ove la conservazione della memoria de' fondatori , e quindi lo splendor della loro agnazione non forma il primario oggetto della volontà del disponente così , come nelle primogeniture , maioraschi all'uso di Spagna, fu di avviso, che laddove un esplicita , o implicità predilezione dell' agnazione rende il lato materno estraneo della successione, non può il doppio vincolo di parentela vincere il vincolo unico, purchè questo ultimo sia di consanguinità, cioè di agnazione, *Principaliter inspiciendum est* (son le sue parole) *an maternum latus extraneum a successione efficiatur, nec nec, quia nempe, habita explicita, vel implicita contemplatione agnationis, mater, ac alii per ejus latus attinentes, excludantur; & pro concursu aequali consanguineorum cum utrinque conjunctis respondendum venit; ad instar eorum, quae in fideicommissis agnatis in hac eadem quaestione habentur in magistrali decis. Ottbob. 91., & in aliis relatis sub titulo de fideicomm. discur.* 20. Il nostro Reggente de Marinis con eguale, e forse

cisione da lui trascritta, il perchè si dispensa il Comparente da quì trascriverli. Non sa però dispensarsi di ricordare, che quanti sono gli argomenti, e le obbjezioni, che far si possono a prò della duplicità del vincolo, tutte son recate in mezzo in quella decisione, e dottamente confutate, essendo stato un tale articolo, in quel rincontro acerrimamente sostenuto dall'una parte, e dall'altra, siccome alla fine della decisione si vede rammentato: *Et ita fuit resolutum, utraque parte acerrime informante*. Chi ha vaghezza di leggerla, può riscontrarla nella risoluzione 216. lib. 2. del de Marinis al num. 15. *usque in fine*. Finalmente per tacere di tanti altri, il Fusario diligentissimo più di ogni altro, nel notare il nome, ed il numero ancora degli Scrittori, che han portato diversa opinione, massimamente intorno agli articoli combattuti, non seppe trovar niuno Scrittore contrario sull'esposta teoria, e giunse a formare la tesi, che nel fedecommesso agnatizio, il fratello consanguineo concorre con egual dritto col germano per la ragione, che la sola consanguinità, o sia agnazione è considerata dal Testatore in tal caso. Ecco le sue parole: " *Limitaur secundo, quando testator vocavit masculos, exclusis fœminis, & si agnationis tantum ratio habita fuit, non cognationis, quia tunc & consanguineus tantum dicitur vocatus, De substit. quæstion. 79. n. 52.*

Molto meno a giudizio del Comparente la qualità della prossimità maggiore prediletta dal Testatore, comunica al doppio vincolo di sangue quel peso, che, di per se solo non ha. Conciossiachè per primo, anche quando si parla di semplice prossimità, il doppio vincolo di parentela non forma prossimità maggiore di quel, che produce l' unico vincolo. La prossimità pel suo proprio, e naturale significato, si riferisce direttamente al grado della istanza, cioè allo spazio, che intercede tra il defonto, ed il Successore, misurato pel numero de' gradi, non già per l'intensità del ligame, che più, o meno efficacemenre stringe l' uno all' altro. Di fatti può stare, che, di due egualmente, cioè per egual numero de' gradi lontani dal defunto, l'uno restando tuttavia nella stessa distanza del grado, si sia per dop-

doppio vincolo ligato, l'altro anche nell'istessa distanza di grado, siali congiunto per un solo vincolo, com'è nel caso presente.

L'intensità maggiore della congiunzione di sangue nascente dal rapporto del doppio vincolo, che li unisce certamente non accresce la prossimità, perchè non diminuisce lo spazio della distanza misurata pel numero de' gradi. La distanza della parentela, ed i gradi di essa rimangono gli stessi, non ostante, che doppio vincolo di congiunzione concorra in uno, ed un solo vincolo in un altro. Dunque la prossimità propriamente detta niente ha di comune col doppio vincolo. E se il Comparente non và errato, è una improprietà il dire, che il doppio vincolo, perchè più forte, ed efficace, rende uno più prossimo di un altro, ch' è congionto per un solo vincolo.

Che se la natura della cosa, e la proprietà della voce *più prossima* esclude dal calcolo de' gradi ogni considerazione, del doppio, ed unico vincolo di sangue, sembr' al Comparente, che assai più lo rigetti nel caso nostro la volontà del Testatore enissa, e chiara pel modo, con cui egli si espresse. Il Marchese D. Girolamo disse nettamente, che nel corso restasse preferito il *più prossimo in grado*. Al grado dunque si riferisce solamente la prossimità voluta dal Testatore, non già alla duplicità del vincolo, ed il grado è quello, che tassa il significato della parola *Prossimo*.

Non deve il Comparente dissimulare, che ad intorbidare la chiarezza delle fin quì esposte teorie si possa ricorrere alla Novella 118. di Giustiniano, ove son preferiti 'l fratello, e la sorella bilaterali alli consanguinei, ed agli uterini; ed ammessi in difetto de' germani gl' uterini al pari de' consanguinei alla successione. Ma si vuol riflettere, che Giustiniano con quella Novella regolò le successioni intestate, e noi siamo nel caso di successione testata. Inoltre

guardi, ebbe per oggetto, e potrebbesi anche dire per causa finale di sua disposizione, il favor della sola agnazione, la perpetuità del suo nome, ed il lustro del suo legnaggio. Si vede ciò espresso non oscuramente nel principio, mezzo, e fine delle sue disposizioni, ove ingiunse l'assunzione delle sue armi, senza mistura di altre armi estranee, e l'innesto del nome Onero nel nome di ciascun chiamato, e del cognome Cavaniglia anche nelli discendenti delle donne agnate, che li sarebbono succedute dopo de' maschi, formandone così una regola perpetua da correre in tutte le chiamate. Trattandosi dunque nel caso nostro di successione testata, trattandosi di volontà espressa, e sopratutto trattandosi di un majorasco fondato all'uso di Spagna, ove le leggi Romane nè formano jus comune, nè si osservano come leggi, ma si apprezzano come semplici detti di Sapienti, non pare, che si debba ricorrere alla Novella di Giustiniano, per diffinire la qualità della chiamata nel concorso dell'unico, e del doppio vincolo di sangue, ma sibbene alla Legge fondamentale dell'ultime volontà, secondo le quali, *uti quisque legassit super pecunia, tutelave rei suae ita jus esto*.

In conferma, che ne' Regni di Spagna le testate successioni, quali certamente sono le successioni a maggiorati, e fedecommessi, non sono regolate dalle Leggi Romane, il Comparente ricorda, che il Re Ferdinando il Cattolico espressamente prescrisse, che il primo luogo ottenessero in quei Regni per la decisione delle controversie, le sue Prammatiche ordinazioni contenute tra l'altre nella Collezione delle Leggi di Toro, e le Sanzioni degli altri Re suoi predecessori: in difetto di quelle, e di queste, volle, che si ricorresse alle Leggi così dette di Toro, che consistono in alcune costumanze, e stili ricevuti nella Corte sua di giustizia, ed in molte Città Principali de' suoi dominj; In ultimo luogo alle Leggi *delle sette partite* pubblicate dal Re Alfonso il Savio. Ed alle Leggi Romane, lungi dall'accordare l'osservanza presso le Corti di giustizia, appena fe grazia di potersi leggere, ed insegnare nell' Università de' suoi dominj, per formare l'animo de' giovinetti sul-

le regole dell'antica sapienza, e renderli più culti, ed ornati: *Ceterum*, egli soggiunge nella *L.* 1. di Toro, *placet nobis, & permittimus, ut jus Cæsarum, & Scripta Jurisprudentiæ omnia, librique juris a Veteribus Sapientibus conditi legantur in Universitatibus nostri dominii, in quibus utique inest multa Sapientia, & relinquere locum volumus, ut indigenæ nostri dent operam Sapientiæ, & ut inde majores honores consequantur*. Quindi a ragione ci lasciò il Torre la regola, che ne' majoraschi di Italia, deve ogni dubbio risolversi colla guida del dritto Romano; ma ne' majoraschi fondati ad uso delle Spagne si debbon risolvere secondo le Leggi, e le usanze di quei Regni (1). Questo però nel caso di dubbia volontà, ma ove la volontà è chiara, *contra dispositionem, ac mentem institutoris dispositio legis non tenet* (2).

Per le cose fin quì divisate è entrato nell'animo del Comparente un ragionevole timore, che ove il giudizio della spettanza della primogenitura dal Marchese D. Girolamo Onero Cavaniglia istituita nell'anno *1696.*, e confermata, col testamento nell'anno *1709* si fosse proseguito, nel calcolo de' rispettivi diritti, la Duchessa Piscicelli, e seguentemente i suoi figli ed eredi avrebbero corso grave pericolo di rimaner vinti. E di quì è, che trova molto regolare, ed equa la transazione convenuta sull' articolo della spettanza della primogenitura, e majorasco, e con cui si è convenuto di darsi ai figli, ed eredi della Duchessa Piscicelli la quinta parte del valore del fondo, o sia Capitale di tal primogenitura, e ducati quattro mila di più, da rimaner soggetti alli stessi vincoli, e gravami, cui è sottoposto l'intera primogenitura. Per una parte i figli, ed eredi della Duchessa Piscicelli assicurano per essi, e per i successori una non indifferente parte di tal primogenitura, che colla decisione avrebbero corso pericolo di perdere all'intutto. Dall'altra i figli, ed eredi della Duchessa di S

cesso della lite, ed a quei gradi di probabilità, che nel calcolo giudiziario delle respettive ragioni potevano avere i diritti, e le ragioni della Duchessa Piscicelli congiunta per doppio vincolo all'ultimo defunto Marchese D. Carlo Onero. Li quali diritti, e ragioni, sebbene il Comparente in grazia della verità ha confessato di essere di assai minore momento di quei, che concorrono per la Duchessa di S. Vito, non lascia però di confessare colla stessa ingenuità, che in mezzo alle quistioni di diritto, e di volontà, che nel calcolo della sentenza dovevan venire ad esame i diritti, e le ragioni della Duchessa Piscicelli meritavano dell'attenzione. E poi chi non sà il fatto delle cause specialmente gravi, ed intrigate in quistioni di diritto, e di volontà? Si aggiunge, che colla transazione convenuta si fa anche il risparmio delle ingentissime spese, e rancori, inseparabili da una lite gravissima.

Se non che una sola riflessione rimane a farsi dal Comparente, per antivedere un dubbio, ed insieme provvedere alla cautela delle parti transigenti. Potrebbe dubitarsi, che colla convenuta transazione si venisse ad urtare, e controvenire all'espressa volontà dell'istitutore della primogenitura, il quale proibì espressamente ogni divisione, o partaggio della medesima, giacchè i transigenti l'han col fatto diviso, aggiudicandone la massima parte alla primogenita consanguinea, e la minore alla germana minor nata. E' vera la proibizione: Ma è vero altresì, che'l testatore non previde il caso di un litigio strepitoso per la pertinenza della sua primogenitura, com'è avvenuto, nel qual giudizio per li tanti articoli, e dubbj, che si potevano promuovere, correva il pericolo di darsi fondo alla roba soggett' al medesimo. Non previde ciò, nè quindi proibì una transazione di una lite di tal sorte. Che se l'avesse preveduto, certamente (non ne dubita il Comparente) pel maggior vantaggio de' chiamati medesimi, avrebbe eccettuato questo caso dalla regola del divieto di scindersi il fondo della primogenitura. Così è da presumere di un testatore savio, ed illuminato, qual si manifestò il Marchese D. Girola-

rolamo Onero Cavaniglia nella sua disposizione. Ma quando anche avesse preveduto un giudizio di tal fatta: quando anche avesse proibita la transazione, la sua volontà non avrebbe meritato esecuzione in faccia alle leggi. Non permettono le leggi, che le transazioni dirette ad arrestare gli effetti perniciosi delle liti, e ad assicurare a chi è assistito dalla ragione, e dalla giustizia, la maggior parte di ciò, che li appartiene, si proibiscano. Interess' alla società, che la gran massa delle liti si diminuisca per mezzo delle transazioni, che sono l'antitodo più naturale, più salutare, e più efficace per allontanare dalle private famiglie, e dallo stato il gran male delle liti. Le transazioni son garantite dal favore della causa pubblica, cui deve cedere ogni privato interesse. La causa pubblica fa sì, che niun contratto sia tanto protetto, e sostenuto dalle Leggi, quanto le transazioni, ancorchè secondo le regole della giustizia privata non dovessero valere, e la Ruota Romana riputò precetto intrinsecamente malo, e contrario a' buoni costumi, il divieto della transazione: *In casu præsenti*, ebb' ella a pronunziare, *odium visum est evidenter patere ex probibitione concordiæ, quod est præceptum per se malum & contra bonos mores. Recent. part. 7. decis.* 190. . Il favore adunque della causa pubblica unito all' utilità delle parti transigenti per avviso del Comparente sostengono la convenuta transazione, quando anche il divieto fatto dal Testatore di non scindersi la primogenitura, comprendesse anche il caso di transiggere uno strepitoso giudizio sulla pertinenza della medesima per dubbj insorti intorno alle chiamate.

Per gli esposti motivi ricorre il Comparente in essa G. C. e nel nome degl'Illustri minori figli, ed eredi della fu Illustre Duchessa Piscicelli D. Eleonora Onero Cavaniglia alla sua cura commessi, non impedisce, che 'l parere dell' Illustre Marchese Spettabile Caporuota Porcinari si esegua [illegible]

gli atti; a qual effetto fà istanza interporsi sul detto contratto il decreto, *quod expedit* per la perpetua stabilità di ciò, che si è convenuto, e transatto così riguardo la successione de' beni feudali, come riguardo alla primogenitura, e majorasco in tutto a norma del divisato parere dell'Illustre Marchese Porcinari, e dell'accettazione fattane dalle parti, ed in una parola a norma dell'enunciato Istromento presso gli atti presentato. E così dice, e fa istanza *salvis &c. non solum isto, sed omni modo meliori &c.*